

## TRIBUNALE DI BENEVENTO

AL SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art.151 c.p.c.

PER

**BOSCO Cinzia** , nata a Benevento il 15.8.1973 (C.F. BSCCNZ73M55A783C) e residente in Sant'Angelo a Cupolo alla Via G. Leopardi n.5, elettivamente domiciliata in Benevento alla P.zza Risorgimento n.13, presso lo studio degli avv.ti Michele Truppi (C.F. TRPMHL52P18A110K) e Maria Teresa Vallefucio (C.F. VLLMTR64P54F839W), fax 0824/316227 – pec: info@pec.truppieassociati.it - mvallefucio@pec.truppieassociati.it - che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al presente atto.

### C O N T R O

-- **MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro p.t. domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n.11;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Toscana**, in persona del Dirigente dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n.11;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Toscana - Ambito Territoriale di Siena**, in persona del Dirigente dom.to in Siena alla P.zza G. Matteotti n.30;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania**, in persona del Dirigente dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Diaz n.11;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Campania – Ambito territoriale di Benevento**, in persona del Dirigente do.to in Benevento alla P.zza Gramazio n.2;

### F A T T O

1) La ricorrente è docente di ruolo della scuola primaria – posto di sostegno, immessa in ruolo dall'a.s 2015/2016, ex art.1 co.98 lett. c) della L. 107/2015, da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) – con sede provvisoria in Mantova e assegnata per l'a.s. 2015/2016 alla sede dell'I.C. di Ponte (BN).

2) Per l'a.s. 2016/2017, la ricorrente inoltrava tempestiva domanda di mobilità territoriale, partecipando alla fase C della procedura per assegnazione ambito a livello nazionale, ex O.M. 241/2016, dichiarando tra l'altro, di essere madre di 2 figli di cui Antonella di anni 7 e Sofia di 1 anno.



3) La ricorrente, nella domanda di mobilità, indicava quali preferenze territoriali, nell'ordine, tutti gli ambiti della Campania, secondo la seguente priorità: 4, 5, 6, 1, 2, Molise 01, 02, Campania 07, Molise 03, 04, Campania 03, 10, 09, 11, 08, 27, 23, 13, 12, 18, 19, 14, Puglia 13, 10, 14, Lazio 20, 17, 18, 19, 23, 21, 22, 24, Abruzzo 09, 10, 06, 07, 08 (...), senza alcuna indicazione dell'Ambito 0019 della Regione Lombardia – Provincia di Mantova.

4) In riscontro alla domanda, trasmessa on-line, la ricorrente riceveva, tramite stesso mezzo, conferma/notifica dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova che, sulla base dei requisiti e dei titoli posseduti, le attribuiva **punti 38 (su sostegno) e punti 44 (per il comune ricongiungimento familiare)**.

5) In esito alla domanda sopra indicata, la ricorrente, con notifica inviata via e-mail, veniva trasferita in TOSCANA provincia di Siena.

6) Dalla pubblicazione del bollettino dei trasferimenti nazionali della scuola primaria, la ricorrente apprendeva che, in particolare, negli ambiti delle Regioni Lazio e Abruzzo, indicati nella domanda, erano stati destinati docenti controinteressati in possesso di un minor punteggio:

Lazio 21: Grieco Cinzia p. 36; Magliocchetti Claudia p.35; Matteis Maria;

Abruzzo 06, 07: Teresa p.33; Castellitti Daniela p.37; Dolfi Daniela p.34; Forte Vittoria p. 29; Passalacqua Sabrina p. 29; Iacchini Jennifer p. 28; Catalano Valentina p. 28; Pesolo Angela p. 25; Ferri Valentina Eleonora p.18; Spognardi Roberta p. 16; Paolini Isabella p.15; Talone Sandra p.13; Di Gaetano Maria p.9; Discenza Irene p.6; Monaco Elisa p.3.

7) Successivamente alle operazioni di mobilità nazionale, considerando gli evidenti errori nelle assegnazioni delle sedi, il MIUR, come si evince dai numerosi comunicati sindacali, non smentiti dall'Amministrazione, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" del sistema, relativamente alla scuola primaria, invitando i docenti interessati ad inoltrare istanza di conciliazione.

8) Avverso il suindicato trasferimento, la ricorrente inoltrava istanza di conciliazione all'UAT di Mantova ed al MIUR, senza alcun esito, come risulta dall'elenco dei docenti scuola primaria con richiesta di conciliazione non soddisfatta, pubblicata dal MIUR il 30.8.2016.

9) Dall'elenco dei docenti scuola primaria – sostegno -, ai quali veniva offerta una proposta di conciliazione, pubblicato il 30.8.2016, risultavano proposte conciliative per la Campania, a docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente:

da Toscana a Campania: Pirozzi Chiara p. 14; Seraco Luigia p.20;

da Lombardia a Campania: Pisapia Antonella p.26;

da Veneto a Campania: Maisto Teresa p. 26;

da Emilia Romagna a Campania: Leo Carmen p. 29;



da Lazio a Campania: Montella Antonella p. 24; Avallone Antonietta p.24; Vecchio Elia p. 24; Operoso Nicolina p.2;

da Emilia Romana a Molise: Paradiso Michelina p.29.

10) La ricorrente inoltrava, altresì, per l'anno scolastico 2016/2017, domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di Benevento, che veniva accolta, con collocazione presso l'I.C. di Ponte – posto sostegno - scuola primaria - (v. all.).

11) Nel mese di gennaio 2017 veniva sottoscritta l'ipotesi del CCNI mobilità per l'anno 2017/2018 e nel successivo mese di aprile, veniva sottoscritto il nuovo CCNI 11.4.2017 e l'O.M. 221/2017 che, in deroga al vincolo triennale del precedente incarico, consentiva alla ricorrente di richiedere un nuovo trasferimento in sede più prossima alla propria residenza.

12) Nei termini previsti dall'O.M. 221/2017, la ricorrente inoltrava nuova domanda di trasferimento che veniva riscontrata negativamente dal MIUR.

13) La ricorrente, anche per il corrente a.s., ha avanzato richiesta di assegnazione provvisoria che veniva accolta dall'U.A.T. di Benevento, confermando la sua collocazione nella sede dell'I.C. Ponte anche per l'a.s. 2017-2018.

14) Successivamente, essendo la ricorrente madre di una bambina di età inferiore ai 3 anni, sussistendo la disponibilità dei posti, tra i quali quello assegnatole provvisoriamente in Ponte, in data 14.9.2017, inoltrava agli Uffici Scolastici Regionali per la Toscana e la Campania, nonché agli UU.AA.TT. di Siena e Benevento, istanza di assegnazione temporanea triennale, ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. 151/2001, avendone tutti i requisiti e precisamente: una figlia di età inferiore ai tre anni (2 mesi); il coniuge, sig. Iannella Barbato, lavoratore libero-professionista, con studio in Torrecuso alla Via Defenze n.13.

15) In riscontro alla suindicata richiesta, perveniva alla ricorrente la nota n. 6514 del 22.9.2017, con la quale il Dirigente dell'UAT di Benevento, dichiarava di non avere “alcun provvedimento da adottare in merito. Infatti, alla data della presentazione dell'istanza di cui sopra, la S.V. è già in servizio nella sede richiesta (I.C. Ponte) avendola ottenuta in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 con provvedimento prot. 5846 del 30.8.2017”. Nessun riscontro perveniva, altresì, dagli UU.SS.RR per la Campania e Toscana, né dall'UAT di Siena.

#### DIRITTO

La procedura per l'assegnazione della sede ai docenti di scuola primaria, immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, in seguito alle operazioni di mobilità ex O.M. 241/2016, è illegittima e la ricorrente ha diritto ad essere assegnata alla sede indicata nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di priorità ivi elencato.

Inoltre, la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea in provincia di Benevento ex art. 42 bis della L. 151/2001.



*Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017*

La procedura di mobilità è palesemente illegittima, in quanto la ricorrente è stata assegnata ad un Ambito che non è stato indicato tra le sue preferenze, mentre agli Ambiti richiesti sono stati assegnati docenti con punteggi inferiori.

Orbene, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR è stata elaborata all'esito di una procedura che ha dato luogo a gravissimi ed evidenti errori, in violazione della disciplina regolante la mobilità, legale e contrattuale.

E' noto, infatti, che la procedura di mobilità, oggetto del presente ricorso, per le assegnazioni delle sedi ai docenti, è stata affidata a sistemi informatici che, applicando un "algoritmo", avrebbero dovuto effettuare le complesse operazioni previste dalla normativa vigente.

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha, infatti, previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

L'ordinanza ministeriale sulla mobilità n.241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, ha previsto all'art. 2 le seguenti fasi operative:

a. FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

b. FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti



assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

c. FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

d. FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

Orbene, la ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “fase C” della predetta procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Nella predetta domanda di mobilità la ricorrente ha espresso la richiesta di attribuzione di un posto comune, su un ambito ubicato nel quale insiste il comune di residenza (AMBITO TERRITORIALE CAMPANIA 04) ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, negli ambiti della Regione Campania, Molise, Lazio e Abruzzo (...), come evincibile dalla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità obbligatoria.

Il punteggio riconosciuto in favore della ricorrente nell'ambito della predetta procedura di mobilità è stato di punti 38 su sostegno + 6 (a titolo di ricongiungimento al coniuge).

Nell'allegato 1 al citato CCNI è stato precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.*

Inoltre, all'art. 9, comma 10 dell'O.M. 241/2016 è precisato che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.*

Al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazione trasmessa dal MIUR tramite e-mail, la ricorrente è stata trasferita d'ufficio con punti 38 – posto sostegno, a decor



rere dall'1.9.2016, in un ambito territoriale della Regione Toscana, ed in particolare nell'Ambito Territoriale di Siena.

Il richiamato provvedimento di trasferimento risulta adottato in palese violazione della normativa posta dal Ministero resistente a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risulta comunque illegittimo per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Infatti, numerosi altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente, sono stati assegnati nelle sedi indicate dalla stessa o in una sede di gran lunga viciniora rispetto a quella assegnata alla docente.

Ciò è facilmente riscontrabile dall'esame degli elenchi dei trasferimenti a livello nazionale e provinciali pubblicati dal MIUR, nei quali risultano evidenti situazioni di illegittimità, nei termini anzidetti.

In ogni caso, è evidente che si è trattato di errori o "anomalie" dovute alle procedure informatiche e non giustificate in alcun modo dal MIUR. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità *"il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza"* (Cfr. Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 – Tribunale di Forlì sent. 211/2017 – Tribunale di Como ord. 19.12.2016 – Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 – Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 – Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 – Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 – Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 – Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 – Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 – Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016 – Tribunale di Trani ord. 16.9.2016 – Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 – Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 – Tribunale di Verona ord. 11.3.2017; Tribunale di Piacenza ord. 54.10.2017; Tribunale di Bari 4.10.2016; Tribunale di Latina ord. 14.3.2017 – Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016 - Tribunale Napoli Nord ord. 24.2.2017 – Tribunale di Napoli ord. 25737/2016 dep. 12.3.2017 - Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord. 01.09.2016, n. cron. 22967/16 – Tribunale di Avezzano ord. 14.2.2017).

Anche il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento



delle domande cautelari proposte in primo grado, per l'annullamento del D.M. 241/2016, ha ordinato al MIUR di rivalutare **“con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste”**

Peraltro, l'Amministrazione resistente, consapevole degli errori verificatisi operando con “algoritmo” e delle “anomalie” riscontrate per la scuola primaria, ha gestito a livello centrale le numerosissime istanze di conciliazione e/o reclami inoltrati dai docenti ingiustamente trasferiti in sedi disagiate.

Orbene, esaminando le operazioni conciliative espletate dal MIUR, si evince che anche queste sono state gestite senza alcun criterio congruo, determinando ulteriori discriminazioni, tant'è che alla ricorrente, che pure aveva inoltrato tempestivo reclamo, **non è stata avanzata alcuna proposta conciliativa**, mentre altri colleghi, con punteggio inferiore al suo, sono rientrati in Campania.

In particolare, solo per richieste di conciliazione accolte dalla Toscana alla Campania sono stati trasferiti i docenti: Pirozzi Chiara con p. 14 e Seraco Luigia p.20.

Ancora!

L'art. 1 co.118 della L.107/2015 ha stabilito che il piano straordinario di mobilità doveva operare **su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento**,

Ebbene dalle operazioni di riesame delle istanze, in sede di conciliazione, si evince che n. 10 docenti- scuola primaria sostegno - venivano destinati in detta Regione, i cui Ambiti erano stati tutti indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non risultano, altresì, operati trasferimenti dalla Campania per altre Regioni.

Pertanto, è evidente, che sussistevano ancora in Campania numerosi posti, esclusi dal piano straordinario di mobilità, in violazione della L. 107/2015 e che anche in sede di conciliazione le operazioni sono state espletate in violazione dei principi di correttezza e buona fede.

\*\*\*\*\*

Il suindicato motivo di illegittimità della procedura di mobilità operata dal MIUR, in seguito al piano di assunzioni straordinarie previste con la L. 107/2015, si ritiene assorbente rispetto ad ulteriori motivi di illegittimità delle citate procedure.

Pertanto, in via subordinata si espone quanto segue.

*Sull'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001*

La ricorrente, non avendo ricevuto alcun riscontro al reclamo inoltrato avverso l'erronea assegnazione in provincia di Siena, richiedeva, altresì, all'AT di Benevento l'assegnazione provvi



soria nella provincia di Benevento, nonché assegnazione temporanea, triennale, ex art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, previo nulla osta richiesto all'AT di Siena.

L'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001, come novellato dalla L. 124/15 dispone: **“Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi ed esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. (...)”**.

L'assenso delle amministrazioni coinvolte si sostanzia in un “obbligo” in capo alle stesse, qualora sussistano i requisiti oggettivi citati dalla legge, configurandosi un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede. (v. Corte di Appello di Trento – sent. 71/2014 - Trib. Reggio Emilia, sent.9.11.2005). **“Pertanto la tutela prevista per i lavoratori dipendenti va estesa a tutto il personale** compreso quello dirigenziale, non essendo contenute espresse esclusioni e, in caso di trasferimento, il datore di lavoro, in presenza di soluzioni organizzative per lui equivalenti, adotti ove possibile quella meno gravosa per il lavoratore: **la carenza di una congrua motivazione nel diniego al trasferimento temporaneo, consente quindi al giudice di disapplicare gli atti amministrativi posti in essere dall'amministrazione di destinazione, oltre che di ordinare l'invocata temporanea assegnazione, lasciando al potere discrezionale dell'ente di individuare l'incarico dirigenziale compatibile con le esigenze di organizzazione e funzionalità dell'ente**” (Tribunale Reggio Emilia, 09 novembre 2005, in Lav. nelle p.a. 2006, 2 397).

E', dunque, indubbio che l'art. 42 bis del D. Lgs. 26.3.2001 n.151 si applichi anche al personale docente, riferendosi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 co.2 del D. Lgs. 165/2001.

Sul punto il Tribunale di Lecce ha affermato **“Il dipendente pubblico del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto, ai sensi dell'art.42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n.151 e in assenza di contestazioni da parte della p.a. circa l'esistenza di un posto vacante in organico nella sede richiesta, assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa ga-**





*rantire l'effettiva unità e convivenza del nucleo familiare (...) non potendo l'amministrazione opporre l'assenza dei requisiti previsti dal c.c.n.l. di comparto per l'assegnazione provvisoria, che costituisce istituto distinto, subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti"* (sent. 16.7.2007 pubbl. Il civilista 2010, 6, 83 – nello stesso senso Tribunale di Milano ord. 8151 del 10.3.2015 – Tribunale di Torino, ord. 11.7.2016 – Tribunale di Ivrea ord. 16.12.2015 – Tribunale di Roma ord. 2.3.2016 - Tribunale di Salerno ord. del 17.12.2012 – Tribunale di Mantova ord. febbraio 2016 -).

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la concessione dell'assegnazione temporanea: **pubblico dipendente con figlio di età inferiore ai 3 anni; coniuge lavoratore in provincia di Benevento; posto vacante e disponibile; omesso motivato dissenso dell'Ufficio di provenienza (USP Siena).**

L'AT di Benevento, nella persona del suo Dirigente, avrebbe dovuto, ex lege, comunicare alla ricorrente, entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio assenso o **motivato dissenso, limitato a casi o esigenze eccezionali**, rappresentandone le ragioni concrete, **sindacabili in sede giurisdizionale**.

*“L'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 pone sul datore di lavoro pubblico l'onere di giustificare anticipatamente il diniego all'assegnazione temporanea domandata da un dipendente, in modo tale che, attraverso la verifica sotto il profilo della congruenza e della consistenza delle ragioni concrete addotte sia verificabile da parte del lavoratore e, successivamente, sindacabile in sede giurisdizionale, la correttezza del suo operato, a pena di condanna giudiziale all'assegnazione presso la sede di destinazione domandata”.* (Trib. Busto Arsizio 12/11/2014, Giud. Molinari, in Riv. it. dir. lav. 2015).

Il Dirigente dell'UAT di Benevento, invece, dichiarava di non avere ***“alcun provvedimento da adottare in merito. Infatti, alla data della presentazione dell'istanza di cui sopra, la S.V. è già in servizio nella sede richiesta (I.C. Ponte) avendola ottenuta in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018 con provvedimento prot. 5846 del 30.8.2017”.***

Orbene, come correttamente rilevato dal Tribunale di Brescia (cfr. ordinanza cautelare del 16.03.2016), l' istituto dell'assegnazione provvisoria disciplinata dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, è assolutamente diverso per le finalità sottese ai due istituti. Invero, l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria sono previste per il reimpiego del personale in soprannumero e per favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente, mentre, come si è visto, è totalmente diversa la finalità perseguita dal Legislatore con il citato art.42 bis. **A fronte di ciò, a nulla rileva**, prosegue il Tribunale di Brescia, **che il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie**



**non abbia recepito il predetto istituto disciplinato con legge.** Invero, l'art.42 bis non mira a garantire ai genitori del minore la sede di lavoro nel luogo ove lavora l'altro genitore per tre anni, bensì quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica del minore in tenera età e proprio il contemperamento delle esigenze di tutela del fanciullo sancite dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia, con quelle del buon andamento della P.A. sancite dall'art.97 Cost., ha imposto l'emanazione della disposizione legislativa in esame.

Ancora, il Tribunale di Lecce ha affermato *“Il dipendente pubblico del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto, ai sensi dell'art.42 bis d.lgs. 26 marzo 2001 n.151 e in assenza di contestazioni da parte della p.a. circa l'esistenza di un posto vacante in organico nella sede richiesta, assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa garantire l'effettiva unità e convivenza del nucleo familiare (...) **non potendo l'amministrazione opporre l'assenza dei requisiti previsti dal c.c.n.l. di comparto per l'assegnazione provvisoria, che costituisce istituto distinto, subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti**”* (sent. 16.7.2007 pubbl. Il civilista 2010, 6, 83 – nello stesso senso Tribunale di Lanciano sent. 118/2017 - Tribunale di Milano ord. 8151 del 10.3.2015 – Tribunale di Torino, ord. 11.7.2016 – Tribunale di Ivrea ord. 16.12.2015 - Tribunale di Roma ord. 2.3.2016 - Tribunale di Salerno ord. del 17.12.2012 – Tribunale di Mantova ord. febbraio 2016 -).

Nel caso di specie, la ricorrente sta ricoprendo un posto (**vacante e disponibile**) a titolo di assegnazione provvisoria e non temporanea, mentre ex art. 42 bis citato, il Dirigente di Benevento avrebbe dovuto disporre l'assegnazione temporanea presso l'Ambito 04 di Benevento fino al 31.8.2020, come peraltro provvedono in Regione Campania gli UU.SS.PP. di Caserta e di Salerno, in analoghe fattispecie.

La ricorrente, sebbene, nel corrente a.s. presti servizio in Provincia di Benevento, dovrà trasferirsi nel prossimo a.s., avendo l'assegnazione provvisoria scadenza annuale, mentre avrebbe diritto all'assegnazione in provincia sino al 31.8.2020.

P.Q.M.

La ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

R I C O R R E

all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Benevento perché, voglia fissare, senza indugio, l'udienza di comparizione delle parti ed a seguito della stessa adottare i se



guenti opportuni provvedimenti:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 co.108 della L. 107/2015, nonché il diritto della ricorrente alla collocazione nella relativa graduatoria secondo l'ordine di preferenza indicata nella domanda ed, in particolare, nell'Ambito Campania 04;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, per 3 anni, presso Istituto Scolastico della Provincia di Benevento o altra Provincia della Regione Campania, a decorrere dall'1.9.2017 e fino al 31.8.2020;
- adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare i diritti della ricorrente.
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.

### **ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Stante l'elevato numero dei controinteressati, non identificabili agevolmente, che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare, si chiede autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nel sito internet del MIUR.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Proposta assunzione a.s. 2015-2016;
- 2) Domanda di trasferimento e riscontro UAT di Mantova;
- 3) Estratto graduatoria nazionale mobilità Regione Lazio e Abruzzo;
- 4) Richiesta di conciliazione art.135 ccnl;
- 5) Estratto elenco proposte di conciliazione pubblicato il 30.8.2016;
- 6) Estratto elenco conciliazioni non soddisfatte pubblicato il 30.8.2016;
- 7) Assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017;
- 8) Domanda trasferimento 2017/2018;
- 9) Assegnazioni provvisorio AT. Di Benevento 2017/2018;
- 10) Istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis L. 151/2001 + allegati;
- 11) Nota riscontro UAT Benevento;
- 12) Organico di fatto a.s. 2017/208 pubb. Il 13.9.2017;
- 13) Assegnazione temporanea UAT Caserta
- 14) CCNI 8.4.2016;
- 15) O.M. 241/2016;



16) Ipotesi CCNI mobilità 2017 – estratto artt. 1-3;

17) CCNI mobilità 2017/2018.

*Si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro ha valore indeterminato, pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 259,00.*

Avv. Maria Teresa Vallefucio

Avv. Michele Truppi

